RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di ALESSANDRO PRATESI

Società di comodo: un altro punto a favore del contribuente

Facendo leva sulla giurisprudenza UE, il giudice nazionale disapplica la disciplina delle società non operative nella parte incompatibile con il diritto alla detrazione Iva.

La C.G.T. di 2° grado della Puglia (Sezione 29), con sentenza 22.05.2026, n. 1588, decide sull'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972, con cui era stato disconosciuto un credito Iva.
L'Ufficio sosteneva che **la società fosse *"non operativa"*** e che il test di operatività fosse risultato negativo già in sede di liquidazione automatizzata; contestava, inoltre, la valutazione delle prove operata dai giudici di primo grado. La società propone appello incidentale, sostenendo che il disconoscimento del credito, basato su una disciplina antielusiva complessa (società non operative), non potesse essere effettuato con controllo automatizzato, ma richiedesse un accertamento sostanziale. Denunciava, altresì, carenza di motivazione della comunicazione di irregolarità e della cartella, poiché non erano esplicitate le ragioni del disconoscimento. Cita, al riguardo, la sentenza CGUE 7.03.2024, causa C-341/22, chiedendo la disapplicazione dell'art. 30 L. 724/1994 in materia Iva per incompatibilità con il diritto UE; in subordine, chiede la disapplicazione delle sanzioni.

I giudici d'appello valorizzano come decisivo l'intervento chiarificatore della CGUE (C-341/22): la normativa italiana sulle società non operative, nella parte in cui condiziona il diritto alla **detrazione Iva** al superamento di soglie/minimi (test di operatività/volume d'affari), è ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione. La pronuncia UE ha **efficacia dichiarativa e retroattiva sui rapporti non esauriti** e, quindi, deve essere applicata nel giudizio in corso. Poiché la pretesa erariale si fonda esclusivamente sul disconoscimento del credito Iva per non operatività, la disciplina deve essere disapplicata e la cartella risulta priva di fondamento giuridico.
Approfondendo la pronuncia, la Corte ritiene che l'Ufficio abbia richiamato in modo astratto la disciplina, senza adeguata riferibilità al caso concreto, mentre la società ha documentato l'effettivo avvio dell'attività di ristorazione, con una fase preparatoria lunga legata anche a finanziamenti/contributi pubblici e iter burocratici; l'errore in dichiarazione (indicazione di un codice da *"non operativa")* è qualificato come errore materiale emendabile e provabile.
L'appello incidentale della società è accolto anche perché il controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 consente correzioni cartolari (errori materiali/riporti), non l'applicazione di una disciplina antielusiva che richiede valutazioni sostanziali: serviva, al riguardo, un atto di **accertamento con contraddittorio.** Inoltre, la cartella e la comunicazione erano immotivate in ordine alle ragioni della non operatività, emerse solo con il rigetto dell'autotutela. Né vale la motivazione *per relationem* se l'atto richiamato è a sua volta privo di motivazione. Per tali motivi, i giudici di secondo grado hanno respinto l'appello principale, accolto l'appello incidentale e confermato l'annullamento della cartella; spese compensate per complessità della vicenda e novità dei principi UE.

Il principio enunciato è rilevante: in un contesto normativo nel quale la pretesa tributaria può basarsi su presunzioni avulse dall'effettivo contesto operativo, **non è sufficiente una presunzione matematica di non operatività per comprimere un diritto fondamentale quale la detrazione Iva, quando la realtà economica dimostra l'effettivo esercizio dell'attività.**

PRODOTTO EDITORIALE
Come difendersi dal Fisco
Mensile online di aggiornamento per affrontare i rapporti con il Fisco.
SCOPRI SU RATIO STORE


Riproduzione vietata - lunedì 21 settembre 2026